

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Apertura della liquidazione giudiziale: è valida la notifica effettuata all'indirizzo PEC pubblicato nel Registro delle Imprese assegnato d'ufficio?

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche effettuate al domicilio digitale attribuito al destinatario dal Conservatore del Registro delle Imprese d'ufficio in forza dell'art. 16, co. 6-bis, d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009, come modificato dall'art. 37 d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020, ed iscritto in detto Registro sono certamente valide, come quelle effettuate al domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese ad istanza del destinatario. Né può ritenersi che ciò non valga nella specie sol perché la reclamante sostiene di non essere mai stata messa a conoscenza dei provvedimenti adottati nei suoi confronti dal Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dei commi 6-ter e 6-bis del suddetto art. 16 o perché la procedura per l'assegnazione d'ufficio dell'indirizzo PEC non si sarebbe svolta secondo le modalità previste dalla legge; tali circostanze infatti non possono essere opposte ai terzi che hanno fatto affidamento su quanto iscritto nel Registro delle Imprese. Deve quindi ritenersi che la notifica effettuata presso l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese sia sempre valida, salvi i casi espressamente previsti dall'art. 40 CCII, in cui la notifica presso tale indirizzo non risulta possibile o non ha esito positivo. Deve quindi concludersi che il buon esito della notifica eseguita presso l'indirizzo di posta

*elettronica pubblicato nel Registro delle Imprese e, dunque, conoscibile a tutti (anche al destinatario della notifica), anche se assegnato d'ufficio, sia idoneo a garantire la validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 40 comma 6° CCII; ciò a maggior ragione ove si consideri che anche un'eventuale notifica presso la sede della società avrebbe avuto esito negativo, atteso che, quando è stato tentato il pignoramento in tale luogo, la stessa è risultata irreperibile e che la notifica con le modalità di cui all'art. 145 c.p.c. non può trovare applicazione con riguardo al ricorso per la dichiarazione di **fallimento** e, oggi, al ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.*

Corte di appello di Napoli, sezione quarta, sentenza del 26.1.2024

...omissis...

Il primo motivo di impugnazione riguarda sostanzialmente l'invalidità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza eseguita dalla cancelleria del Tribunale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata *omissis* attribuito d'ufficio alla *omissis* dal Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16 commi 6, 6 bis e 6 ter d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009 secondo i quali: "6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determinata alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile".

Ad avviso del reclamante la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del provvedimento di fissazione di udienza eseguita presso tale indirizzo di PEC non sarebbe valida, in quanto lo stesso sarebbe stato assegnato d'ufficio senza che la società venisse messa a conoscenza del procedimento che ha condotto alla cancellazione del precedente indirizzo inattivo ed all'assegnazione del nuovo, come previsto dalla normativa sopra riportata.

Tali considerazioni non possono essere condivise in quanto la notifica è stata eseguita (con esito positivo) dalla cancelleria presso l'indirizzo di PEC che all'epoca risultava dal Registro delle Imprese e dunque dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata di Imprese e Professionisti (cd. INI-PEC), in piena conformità con quanto previsto dall'art. 40, co. 6, p. 1, c.c.i.i., secondo il quale, "in caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione

devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.

Non vi è stata quindi alcuna violazione di legge, né comunque il diritto di difesa del soggetto del cui patrimonio è stata chiesta la liquidazione giudiziale, che questa norma mira a tutelare, può ritenersi nella specie lesa sostanzialmente, malgrado detta norma sia stata pienamente rispettata, poiché il domicilio digitale al quale è stato inviato il messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per la suddetta notificazione era stato, come documentato dagli odierni reclamanti, attribuito a quest'ultima d'ufficio dal Conservatore del Registro delle Imprese di Napoli con un provvedimento iscritto in tale Registro il 13 marzo 2023 - ai sensi dell'art. 16, co. 6-bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 20 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 37, co. 1, lett. b), n. 2), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - poiché quello precedentemente iscritto in detto Registro ad istanza della medesima società, essendo risultato inattivo da diciannove mesi alla data del 9/12/2019, era stato dallo stesso Conservatore cancellato d'ufficio ai sensi dell'art. 16, co. 6-ter, del d.l. n. 185/2008, come da ultimo modificato dall'art. 37, co. 1, lett. c), del d.l. 76/2020, con provvedimento n. 21 del 2/7/2021 pubblicato sul sito della Camera di Commercio (cfr. documenti depositati dai reclamanti il 19/12/2023).

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche effettuate al domicilio digitale attribuito al destinatario dal Conservatore del Registro delle Imprese d'ufficio in forza del suddetto art. 16, co. 6-bis, ed iscritto in detto Registro sono certamente valide, come quelle effettuate al domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese ad istanza del destinatario.

Né può ritenersi che ciò non valga nella specie sol perché la reclamante sostiene di non essere mai stata messa a conoscenza dei provvedimenti adottati nei suoi confronti dal Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dei commi 6-ter e 6-bis del suddetto art. 16 o perché la procedura per l'assegnazione d'ufficio dell'indirizzo PEC non si sarebbe svolta secondo le modalità previste dalla legge; tali circostanze infatti non possono essere opposte ai terzi che hanno fatto affidamento su quanto iscritto nel Registro delle Imprese. Del resto, la stessa società reclamante che, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto essere al corrente dell'inattività dell'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente iscritto, avrebbe altresì potuto, con la medesima diligenza, prendere cognizione del provvedimento di assegnazione del nuovo indirizzo di posta elettronica semplicemente consultando il Registro delle Imprese.

Va ulteriormente considerato che, ove si aderisse alla tesi dei reclamanti, verrebbero frustrate le finalità della disciplina del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in materia di notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, volta a coniugare le esigenze di tutela del debitore con quelle di celerità che caratterizzano le procedure concorsuali, giacché la cancelleria non potrebbe più fare affidamento sulle risultanze del Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 40 comma 6° CCII. In altri termini, dovrebbe ritenersi che, ogni qual volta rilevi un indirizzo che per le sue caratteristiche potrebbe essere stato assegnato d'ufficio, dovrebbe accettare il rischio che la notifica, pur eseguita all'indirizzo pubblicato nel Registro delle Imprese, sia invalida, oppure dovrebbe svolgere accertamenti – certamente non di breve durata e comunque incompatibili con la celerità che deve caratterizzare il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - in ordine al corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 d.l. 185/2008. Deve quindi ritenersi che la notifica effettuata presso l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese sia sempre valida, salvi i casi – che non ricorrono nel caso di specie - espressamente previsti dall'art. 40 CCII, in cui la notifica presso tale indirizzo non risulta possibile o non ha esito positivo. Del resto, la giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge fallimentare ha sempre affermato che quella relativa alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento costituisce una disciplina speciale - distinta da quella che regola le notifiche nel codice di procedura civile – volta a coniugare la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità proprie del procedimento per la dichiarazione di fallimento e, oggi, per l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. Cass. 5311/2020; Cass. 19688/2017).

A quanto fin qui osservato può aggiungersi, infine, che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi con riguardo alla notifica con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c. - ma il principio può essere esteso ad ogni forma di notifica - il giudizio sulla validità o meno della notificazione va formulato sulla base del grado della diligenza impiegata dal notificante al fine di rintracciare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando (cfr., ad es., Cass. 10983/2021, 19012/2017 e 12526/2014); in tali pronunce, infatti, la S.C. evidenzia che non si può pretendere dal notificante il compimento di ogni indagine idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, essendo sufficienti quelle attività in base alle quali si possa ritenere, "*secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi*", che le informazioni reperite ai fini della notifica possano assicurare la conoscenza dell'atto.

Deve quindi concludersi che il buon esito della notifica eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica pubblicato nel Registro delle Imprese e, dunque, conoscibile a tutti (anche al destinatario della notifica), anche se assegnato d'ufficio, sia idoneo a garantire la validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 40 comma 6° CCII; ciò a maggior ragione ove si consideri che anche un'eventuale notifica presso la sede della società avrebbe avuto esito negativo, atteso che, quando è stato tentato il pignoramento in tale luogo, la stessa è risultata irreperibile e che la notifica con le modalità di cui all'art. 145 c.p.c. non può trovare applicazione con riguardo al ricorso per la dichiarazione di fallimento (Cass. 19688/2017; Cass. 5311/2020; Cass. 4030/2022) e, oggi, al ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

omissis

Per tutto quanto esposto, quindi, il reclamo deve essere rigettato.

Al rigetto del reclamo consegue la condanna dei reclamanti *omissis*.

PQM

La Corte *omissis* rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna *omissis* in solido tra loro, al pagamento, in favore di *omissis* delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.000 per compenso professionale ed Euro 150 per spese generali di rappresentanza e difesa; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
